



**Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop.
Sede in Via Cristina da Pizzano 5, Bologna (BO) – CAP 40133**

Capitale Sociale Sottoscritto € 2.148.425

Di cui versato € 2.138.036

Codice Fiscale n.° 03772490375

P. Iva n.° 03772490375

Registro delle Imprese di Bologna n.° 315404

REGOLAMENTO DI EMISSIONE

**“Minibond Long Term 30.09.2027 - Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. T.F. 4,5% T. - Secured
90% Garanzia Italia Amortizing - Callable”
ISIN: IT0005473431**

Advisor dell’Emittente e Coordinatore di Processo: Frigiolini & Partners Merchant

Arranger: Fundera



COLLOCAMENTO RISERVATO, RIENTRANTE NEI CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E 34 TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Bologna, 28/12/2021

AVVISO

Il presente Regolamento di Emissione (di seguito anche "Regolamento") è reso disponibile dall'Emittente presso la propria sede legale ed è stato predisposto in relazione all'operazione di emissione del Minibond costituito da Obbligazioni, dalla Società Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. (di seguito "Società" o "Emittente"), da ammettersi alle negoziazioni, sul segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT denominato ExtraMOT PRO³, sistema multilaterale di negoziazione, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., ed è stato redatto in conformità al relativo Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

Né il presente Regolamento né l'operazione descritta nel Documento di Ammissione costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Consob 11971/99. Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del Testo Unico della Finanza, ivi incluso il Regolamento Consob 11971/99.

Il Minibond verrà offerto esclusivamente ad Investitori Professionali (come definiti all'interno del presente Documento), nell'ambito di un collocamento riservato, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999 e quindi senza offerta al pubblico dei Titoli di Debito.

Questo Regolamento (unitamente a qualsiasi informazione supplementare allegata e/o collegata), contiene informazioni fornite dalla Società ed è stato specificamente predisposto per l'emissione di Minibond, così come regolati dai DD.LL. 83/12, 179/12, 145/2013 e 91/14 s.m.i., e sulla base delle previsioni di cui alla Circolare del CICR 1058/95 e dell'Art. 11 comma 4 lettera c), del Dlgs 385/93 (di seguito anche "TUB" Testo Unico Bancario" e s.m.i.) e del regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 aggiornato con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, deliberato dalla Società a fronte del quale l'Emittente:

- (i) può emettere Minibond e collocarli nei Paesi salvo le limitazioni previste dall'articolo 2.2 (Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond);
- (ii) ha nominato quale proprio *Advisor* e coordinatore di processo la società "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." con sede in Genova Via XII Ottobre, 2/101/a (CAP 16131) che la assiste in qualità di *Advisor* e di coordinatore dell'intero processo, mediante la prestazione di una consulenza generica con tassativa esclusione delle attività poste sotto riserva di Legge. Quest'ultima, nell'ambito dell'assistenza all'Emittente, è specificamente autorizzata dall'Emittente a far circolare il presente Documento di Ammissione ai soggetti legittimati, portatori di interesse.

GARANZIE E LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

L'Emittente garantisce che fra la data di redazione del Regolamento e la data di sottoscrizione dell'Emissione da parte degli Investitori Professionali, non sono intervenute variazioni nella struttura economica e patrimoniale della Società, né eventi che possano compromettere la stabilità del business e la reputazione della Società (c.d. "*material adverse effect*").

Nessun soggetto è autorizzato dall'Emittente a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni non contenute nel presente Regolamento (unitamente a qualsiasi informazione supplementare allegata e/o collegata), pertanto qualsiasi informazione o dichiarazione non ricompresa nel presente Regolamento deve essere considerata come NON autorizzata dall'Emittente.

L'Advisor dell'Emittente e Coordinatore di Processo non assume obbligo alcuno di verificare in modo indipendente le informazioni contenute nel Regolamento (unitamente a qualsiasi informazione supplementare allegata e/o collegata). Di conseguenza non assume alcun impegno né fornisce alcuna garanzia (espressa o implicita) circa l'autenticità, la provenienza, la validità, l'accuratezza o la completezza della documentazione prodotta dall'Emittente, o di eventuali errori o omissioni afferenti qualunque informazione e/o dichiarazione contenuta nel Documento di Ammissione o in qualsiasi materiale utilizzato per la redazione del Regolamento, così come per l'eventuale presentazione di accompagnamento afferente la Società.

Le informazioni contenute nel Regolamento o nel Documento di Ammissione (unitamente a qualsiasi informazione supplementare allegata e/o collegata) non sono e non devono essere interpretate come una raccomandazione da parte dell'Emittente a sottoscrivere l'Emissione. Ciascun investitore deve realizzare in piena autonomia (e con la sottoscrizione del presente Regolamento ne dà pienamente atto) la propria valutazione indipendente, con il livello di profondità massimo possibile, e basare qualsiasi decisione di investimento sulla propria valutazione indipendente e sulle proprie analisi condotte in piena autonomia.

La sottoscrizione dei Minibond può essere vietata in talune giurisdizioni.

Spetta all'Emittente ed all'investitore informarsi al riguardo ed attenersi, ciascuno per la parte di propria diretta responsabilità, a tali restrizioni.

Il Collocamento dei Minibond può avvenire in modo diretto a cura dell'Emittente, in forza delle previsioni di cui alla Circolare CICR 1058/95 e dell'Art. 11 comma 4 lettera c) del Dlgs 385/93 ("TUB"), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Artt. 100 e 34-ter del Dlgs 58/98 ("TUF") e/o per il tramite di un Intermediario Collocatore.

Sommario

1. DEFINIZIONI	6
2. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	15
2.1. Caratteristiche del Prestito Obbligazionario	15
2.2. Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond	17
2.3. Data di Emissione e Prezzo di Emissione	17
2.4. Periodo dell'Offerta	17
2.5. Decorrenza del Godimento	18
2.6. Durata dei Minibond	18
2.7. Interessi	18
2.8. Modalità di Rimborso	18
2.9. Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")	19
2.10. Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")	21
2.12. Assemblea dei Portatori e Rappresentante Comune	22
2.13. Impegni dell'Emittente	23
2.14. Garante e Impegni del Garante	28
2.15. Pagamento	31
2.16. Status dei Minibond	31
2.17. Termini di prescrizione e decadenza	31
2.18. Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni	31
2.19. Modifiche	31
2.20. Regime Fiscale	31
2.21. Comunicazioni	32
2.22. Legge Applicabile e Foro Competente	32
2.23. Condizioni riepilogative dell'Offerta	33
3. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA'	34
3.1. Domanda di Ammissione alle Negoziazioni	34
3.2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione	34
3.3. Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	34

Allegati:

All.to 1. Visura camerale completa dell'Emittente;

All.to 2. Bilancio consolidato e di esercizio al 31.12.2018 dell'Emittente e relativa certificazione;

All.to 3. Bilancio consolidato e di esercizio al 31.12.2019 dell'Emittente e relativa certificazione;

All.to 4. Bilancio consolidato e di esercizio al 31.12.2020 dell'Emittente e relativa certificazione;

All.to 5. Curriculum Vitae di Pietro Segata – Presidente CdA;

All.to 6. Business Plan proiezione economico-patrimoniale.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Regolamento. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Advisor dell'Emittente	indica la Società " Frigiolini & Partners Merchant S.r.l. " meglio infra generalizzata;
Agente per il Calcolo	indica l'Emittente, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione ai Minibond meglio generalizzati in appresso;
Arranger	indica Fundera , meglio generalizzata in appresso;
Banca di Regolamento	o "Agente Incaricato dei Pagamenti" indica Intesa Sanpaolo S.p.A.;
Beni	indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, strumenti finanziari, aziende e/o rami d'azienda;
Borsa Italiana	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6;
Condizioni Generali / Condizioni Generali SACE	indica le disposizioni e le modalità operative, di tempo in tempo vigenti e consultabili al seguente indirizzo: www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/istituzioni-finanziarie/garanzie-titoli-di-debito , relative a Garanzia Italia
Data di Default	indica il giorno successivo al termine del Periodo di Grazia e decorre dalle ore 00.00 del 60° giorno di calendario successivo alla Data di Inadempienza, senza che l'Emittente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni parziali o totali derivanti dai Minibond e previste dal Regolamento;
Data di Emissione	indica il 10.12.2021;
Data di Godimento	indica il 10.12.2021 ;
Data di Inadempienza	indica il giorno in cui si è eventualmente verificato da parte dell'Emittente il mancato pagamento agli investitori, in toto o in parte, di quanto dovuto in linea capitale o per Interessi sul Minibond;
Data di Pagamento	indica la data di pagamento degli interessi ai Portatori, ovvero il 31.03, il 30.06, il 30.09 e il 31.12 di ogni anno sino alla Data di Scadenza, a partire dal 31.03.2022. Nel caso in cui tale data cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà

eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori;

Data di Rimborso Anticipato

indica la data prevista dal Regolamento (che può essere anche diversa dalla Data di Pagamento e/o dalla Data di Scadenza), nella quale l'Emittente rimborsa ai Portatori dei Minibond, in linea capitale e interessi, al verificarsi rispettivamente (i) della condizione prevista dal Regolamento all'Art. 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) per l'esercizio da parte degli investitori dell'Opzione "Put" collegata ai Minibond e (ii) della condizione prevista dal Regolamento all'Art. 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")) per l'esercizio da parte dell'Emittente dell'Opzione "Call" collegata ai Minibond;

Data di Scadenza

indica la data in cui il Minibond, meglio generalizzato in appresso, sarà rimborsato, ovvero il **30.09.2027**;

Decreto 239

indica il D.Lgs. 239/1996, come modificato dall'articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 3 lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221;

Default dell'Obbligazione

indica lo "status" assunto dal Minibond a partire dalla Data di Default;

Emissione

indica l'ammontare complessivo delle obbligazioni costituenti il Minibond, di cui al presente Regolamento, emesse da Società Dolce. Le caratteristiche dell'Emissione sono ricomprese all'interno del Regolamento riportato nel capitolo 2 del presente documento;

Emittente

indica Società Dolce (di seguito anche "Società Emittente" o semplicemente "Società"), meglio generalizzata in appresso;

Euro/ €

i riferimenti ad "Euro" ed "€", si riferiscono alla moneta unica degli Stati membri partecipanti dell'Unione Europea;

Evento Pregiudizievole Significativo

indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette siano tali da influire negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento;

Frigiolini & Partners Merchant

indica la Società "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." (di seguito anche "F&P"), Via XII Ottobre 2/101 A, 16121 – Genova (GE), codice

fiscale/partita iva 02326830995, R.E.A. GE-477548 - PEC: frigioliniandpartners@legalmail.it; nel suo ruolo di advisor dell'Emittente e di Coordinatore del processo di emissione;

Fundera

FUNDERA S.R.L. con Sede Legale in Via Via Ugo Bassi, 7 - 20159 Milano, PEC: fundera@pec.it, P.IVA 08599760967, n.REA MI-2036450, Uffici amministrativi: Via XII Ottobre, 2/101A - 16121 Genova, Tel. +39 010-54 08 44, EMAIL: info@fundera.it, sito internet www.fundera.it iscritta al Registro dei Gestori di Portali di Crowdfunding - sezione Ordinaria, detenuto da CONSOB, al n. 9. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Frigiolini & Partners Merchant S.r.l.;

Garante Pubblico

indica SACE;

Garanzia Italia

indica la copertura di garanzia rilasciata da SACE a seguito delle disposizioni previste dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. "Decreto Liquidità");

Garanzia Pubblica

indica Garanzia Italia rilasciata dal Garante Pubblico, su istanza, cura, spese e responsabilità dell'Emittente per il tramite dei soggetti abilitati a richiederla, secondo le Condizioni Generali;

Giorno Lavorativo

indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2)* è operante per il regolamento di pagamenti in Euro;

Gruppo

indica il gruppo Dolce ovvero l'Emittente e le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;

Impresa Beneficiaria

indica l'Emittente;

Indebitamento Finanziario

indica, in relazione all'Emittente, qualsiasi indebitamento, a titolo di capitale, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a: (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o Titoli di Debito, comprese obbligazioni convertibili o Titoli di Debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale; (b) qualsiasi obbligo di

indennizzo e/o passività derivante da qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi e/o qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni simili; (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione; (d) qualsiasi debito o passività, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile;

Interessi

indica gli interessi in misura fissa che l'Emittente è tenuto a corrispondere agli investitori alla Data di Pagamento, in relazione ai Minibond;

Investitori Professionali

indica gli investitori classificati come professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato e integrato nonché le classi di investitori non professionali come definite ai sensi dell'Art.24 comma 2-quater del Regolamento CONSOB n.18592/13;

Lettera di Garanzia

indica la lettera rilasciata da SACE, con il numero identificativo C.U.I. nr. **2020/3690/OM**, relativa alla Garanzia Italia operante sul Minibond secondo le disposizioni delle Condizioni Generali e quanto previsto all'art 2.14 della presente Regolamento;

Mercato ExtraMOT

indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT;

Minibond Long Term/Minibond L/T /Minibond/Obbligazione

indicano i titoli obbligazionari denominati "Minibond Long Term 30.09.2027 - Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. T.F. 4,5 T. - Secured 90% Garanzia Italia Amortizing - Callable" emessi dall'Emittente sotto forma di strumenti finanziari dematerializzati di cui ai DDLL 83/12 e 179/12 145/13, 91/14 e s.m.i.;

Modello di Rapporto Trimestrale

indica il modello di report, contenuto nell'Allegato 3 alle Condizioni Generali, che il Rappresentante Comune è tenuto a consegnare a SACE con frequenza trimestrale;

Monte Titoli

indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 6;

Obbligazioni non Convertibili/ Obbligazioni non Convertibili in Azioni

indica gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati all'Art. 2410 e 2420-bis c.c.;

Obbligazioni non subordinate

indica lo strumento finanziario in cui il diritto ai portatori, alla restituzione del capitale ed agli interessi sancito dall'Art. 2411 c.c. non è in alcun modo subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società;

Operazioni Consentite

indica, in relazione all'Emittente (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo): (i) la Quotazione; (ii) operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell'Emittente; (iii) operazioni straordinarie (quali acquisizioni, fusione o scissione) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ciascun anno solare, escluse quelle desumibili dai bilanci approvati e/o dal Business Plan allegato al Regolamento di Emissione, restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare de i Portatori dei Minibond; (iv) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni dell'Emittente, qualora il valore netto di bilancio dei Beni oggetto di ciascuna relativa operazione non sia superiore ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), con l'eccezione relativa al preliminare già sottoscritto per la cessione della partecipazione in Residenza Parco Colli S.c.p.a., ed il valore netto di bilancio dei Beni cumulativamente oggetto di dette operazioni (per l'intera durata dei Minibond) sia non superiore a € 8.000.000 (ottomilioni/00), restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare dei portatori dei Minibond;

Parte Correlata (o al plurale Parti Correlate)

si intende Parte Correlata a un'entità, un soggetto che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, (i) controlla l'entità, (ii) ne è controllata oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate), (iii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima, (iv) controlla congiuntamente l'entità. Oppure se il soggetto è (1) una società collegata dell'entità, (2) una joint venture in cui l'entità è una partecipante, (3) uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante, (4) uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti 3 (i), (ii), (iii), (5) un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti che precedono, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto, (6) un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

Periodo di Grazia/Grace Period	indica il Periodo compreso fra la Data di Inadempienza e le ore 24:00 del 59° (cinquantanovesimo) giorno successivo alla Data di Inadempienza, durante il quale l’Emittente può adempiere spontaneamente alle obbligazioni derivanti dai Minibond e previste dal Regolamento allegato al presente Documento di Ammissione;
Periodo di Interesse	indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e quella immediatamente successiva (esclusa) ovvero, limitatamente alla prima di esse, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei portatori dei Minibond (Following Business Day Convention – Unadjusted);
Periodo di Offerta	indica congiuntamente il primo ed il secondo periodo d’offerta come di seguito specificati;
Piano di Ammortamento	indica il piano di rimborso in linea capitale dei Minibond agli investitori così come indicato nel Regolamento all’Art. 2.1 “Caratteristiche del Prestito Obbligazionario”;
Portatori	indica i soggetti legittimati, portatori del Minibond;
Prezzo di Emissione	indica il prezzo di emissione relativo a ciascuna Obbligazione ed è pari a pari al 100% del Valore Nominale, ovvero € 50.000,00 (cinquantamila);
Primo Periodo d’Offerta	indica il periodo compreso tra il 27.10.2021 e il 09.12.2021 ;
Rappresentante Comune degli Obbligazionisti/Rappresentante Comune	indica il soggetto sottoscrittore o non sottoscrittore del Minibond, in possesso dei requisiti indicati dagli articoli 2417 e 2414-bis, comma 3, del codice civile, identificato la prima volta sul Regolamento dell’Obbligazione come Frigiolini & Partners Merchant e successivamente, a seguito di delibera da parte dell’assemblea dei portatori, eletto secondo le previsioni della normativa vigente;
Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³	indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO ³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato e integrato);
Regolamento di Emissione	indica il presente documento e tutti i suoi documenti ad esso allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

Richiesta di Organizzazione di Emissione	indica la richiesta denominata “Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria” presentata dall’Impresa Beneficiaria all’Arranger per il rilascio della Garanzia Pubblica così come indicato all’art. 5.1 (Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali;
SACE	Indica SACE S.p.A., con Sede Legale in piazza Poli 37/42, 00187, Roma Codice Fiscale e Partita IVA 05804521002;
Sanzioni	indica qualsiasi sanzione economica e commerciale o misura restrittiva promulgata, imposta o applicata da un’Autorità Sanzionante ai sensi della normativa OFAC, ONU, UE in materia di misure restrittive ed embarghi commerciali, o di altra normativa di analoga natura e finalità emessa da un’Autorità Sanzionante;
Secondo Periodo dell’Offerta	indica dal 13.12.2021 e il 28.01.2022 ;
Segmento ExtraMOT PRO³	indica il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del Mercato ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a Investitori Professionali;
Settlement Agent	indica Frigiolini & Partners Merchant ;
Società Dolce	indica Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. con Sede Legale in Via Cristina da Pizzano 5 Bologna (BO) - Cap. 40133, capitale sociale sottoscritto pari ad € 2.148.425 di cui versati € 2.138.036, Codice Fiscale n° 03772490375, P. IVA n° 03772490375, Numero R.E.A.: 315404, PEC: societadolce@pec.it, E-mail: info@societadolce.it, telefono: 051 6441211, Fax: 051 6441212, sito internet: https://www.societadolce.it/ ;
Soggetto Rilevante	indica Pietro Segata ;
Tasso di Interesse	indica il tasso di interesse fisso lordo annuo semplice, applicabile ai Minibond ed è pari al 4,5 % (quattrovirgolacinque per cento), ed è riconosciuto dall’Emittente ai Portatori trimestralmente alle Date di Pagamento, in misura pari al tasso annuo fisso lordo semplice sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interesse secondo il metodo di calcolo “Actual/360”;
TUF	indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato;
Valore Nominale	indica la somma del Valore Nominale unitario delle singole obbligazioni oggetto della presente Emissione ovvero € 5.000.000 (cinquemilioni/00) ;

Valore Nominale Unitario	indica il valore nominale unitario dei Minibond ed è pari a € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun titolo obbligazionario;
Valore Nominale Unitario Residuo	il nuovo Valore Nominale Unitario di ciascuna obbligazione che si viene a determinare dopo il puntuale rimborso di ciascuna quota capitale prevista dal Piano di Ammortamento come indicato nel Regolamento all'Art. 2.1 "Caratteristiche del Prestito Obbligazionario";
Vincoli Ammessi	<p>indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vincoli a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; • Vincoli su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; • ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; • Vincoli costituiti da soggetti terzi sotto forma di "advance bond", "performance bond" e "guarantee bond" in relazione a contratti sottoscritti dall'Emittente nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società; • Vincoli costituiti sui Beni oggetto della relativa operazione, nei limiti in cui quest'ultima sia una Operazione Consentita, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i Vincoli esistenti sui Beni oggetto dell'operazione prima o al momento della relativa operazione; • Vincoli costituiti su Beni mobili e/o immobili strumentali; • Vincoli costituiti nell'ambito di operazioni di trade finance; • Vincoli costituiti nell'ambito di aperture di credito in conto corrente, anticipi su fatture, castelletti ed operazioni similari; • gli accordi di vendita o altro trasferimento con riserva della proprietà o similari; • gli accordi di netting o compensazione nell'ambito dell'ordinaria attività di impresa; • in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, Vincoli per un valore non eccedente il 3% (tre per cento) del Patrimonio Netto dell'Emittente;

Vincolo

indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione o altra garanzia personale, costituiti o concessi a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione sono disciplinate dal presente Regolamento secondo i termini e le condizioni in appresso indicati.

2.1. Caratteristiche del Prestito Obbligazionario

Le Obbligazioni denominate **“Minibond Long Term 30.09.2027 - Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. T.F. 4,5% T. - Secured 90% Garanzia Italia Amortizing - Callable”** (“Minibond”), ammontano ad un Valore Nominale di € 5.000.000 (cinquemilioni/00) (di seguito anche il “Massimo Valore Nominale Complessivo”) e sono costituiti da un massimo di n. 100 (cento) obbligazioni del Valore Nominale Unitario di € 50.000 (cinquantamila).

Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia per i Minibond è il seguente: **IT0005473431**.

I Minibond avranno durata pari a giorni 2.120 (duemilacentoveventi/00) dalla Data di Emissione.

Il rimborso del capitale agli investitori avverrà sulla base del Piano di Ammortamento:

DATA	% DI RIMBORSO	VALORE RIMBORSATO/€	VALORE NOMINALE UNITARIO RESIDUO/€
31.12.2021	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
31.03.2022	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
30.06.2022	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
30.09.2022	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
31.12.2022	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
31.03.2023	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
30.06.2023	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
30.09.2023	0,00%	€ 0,00	€ 50.000
31.12.2023	6,25%	€ 3.125	€ 46.875
31.03.2024	6,25%	€ 3.125	€ 43.750
30.06.2024	6,25%	€ 3.125	€ 40.625
30.09.2024	6,25%	€ 3.125	€ 37.500
31.12.2024	6,25%	€ 3.125	€ 34.375
31.03.2025	6,25%	€ 3.125	€ 31.250
30.06.2025	6,25%	€ 3.125	€ 28.125
30.09.2025	6,25%	€ 3.125	€ 25.000
31.12.2025	6,25%	€ 3.125	€ 21.875
31.03.2026	6,25%	€ 3.125	€ 18.750
30.06.2026	6,25%	€ 3.125	€ 15.625
30.09.2026	6,25%	€ 3.125	€ 12.500
31.12.2026	6,25%	€ 3.125	€ 9.375
31.03.2027	6,25%	€ 3.125	€ 6.250
30.06.2027	6,25%	€ 3.125	€ 3.125
30.09.2027	6,25%	€ 3.125	€ 0
TOTALE	100%	50.0000.00	-

Tabella 1 - Piano di Ammortamento

La corresponsione degli interessi avviene alle Date di Pagamento come previsto dall’Art 2.7 (interessi) del Regolamento del Minibond.

Le obbligazioni costituenti il Minibond sono al portatore, sono denominate in euro (€), non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente, non sono convertibili, sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III TUF e del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22.02.2008, successivamente modificato

con provvedimenti congiunti di Banca d'Italia e Consob rispettivamente in data 24.12.2010 e 22.10.2013 e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto i Minibond (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A..

I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei Minibond. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies ed 83-sexies del TUF.

I Minibond potranno essere sottoscritti (la prima volta) e/o fatti circolare (successivamente alla prima sottoscrizione da parte di un investitore Professionale che intenda cederlo), soltanto da (o a favore di) un altro investitore che rivesta la qualifica di "Investitore Professionale" e senza clausola di garanzia (ove il titolo la preveda) o equivalente e secondo le modalità previste dall'Art. 2.2 (Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond).

L'investitore che intenda cedere i Minibond di cui è portatore è responsabile della corretta cessione dei Minibond in caso di vendita a terzi e deve preventivamente accertarsi della qualifica di "Investitore Professionale" del cessionario, rispondendo dei danni eventualmente derivanti dalla cessione a soggetti che non rivestano detta qualifica.

Con la sottoscrizione del presente documento, l'investitore accetta integralmente, e senza riserva alcuna, il relativo Regolamento.

È fatto tassativo divieto ai soci, che detengano direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio dell'Emittente di sottoscrivere i Minibond.

La sottoscrizione, il pagamento degli Interessi e il rimborso dei Minibond verranno effettuati per il tramite del seguente soggetto incaricato: **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

I Minibond sono emessi e possono circolare esclusivamente in favore di Investitori Professionali i quali:

- non siano, detentori direttamente o indirettamente anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, di più del 2% del capitale o del patrimonio della Società dell'Emittente;
- siano i beneficiari effettivi dei proventi derivanti dai Minibond;
- siano residenti in Italia o in altri Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana;
- non siano soggetti residenti USA.

I Portatori hanno diritto al pagamento degli Interessi alla Data di Pagamento e al rimborso del capitale così come indicato nel Piano di Ammortamento, inserito nel Regolamento al Punto 2.23 (Condizioni riepilogative dell'Offerta).

I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui i Minibond sono diventati rimborsabili.

Per quanto attiene all'eventuale escussione delle Garanzie, se presenti, si applica l'Art 1957 del Codice Civile.

Ai Portatori non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta nella gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso, fatto salvo quanto previsto per i diritti dei Portatori nell'ambito dell'Assemblea degli stessi.

2.2. Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond

I Minibond sono tassativamente riservati esclusivamente alla sottoscrizione e/o alla circolazione, a favore degli Investitori Professionali, (gli "Investitori Professionali").

In caso di successiva circolazione del Minibond, non è consentito il trasferimento del Minibond stesso a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

L'investitore che intenda cedere i Minibond di cui è portatore è direttamente responsabile della corretta cessione dei Minibond in caso di vendita a terzi e deve preventivamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di "Investitore Professionale" del cessionario, rispondendo dei danni eventualmente derivanti dalla cessione a soggetti che non rivestano detta qualifica.

Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione del Minibond del presente Regolamento, a non cedere il Minibond a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

Inoltre Ciascun Investitore Professionale si impegna a mantenere sino alla Data di Scadenza almeno il 15% (quindici) dell'importo effettivamente sottoscritto. Qualora la sopracitata quota del 15% risultasse inferiore ad un multiplo del Valore Nominale Unitario, l'Investitore è tenuto a detenere fino alla Data di Scadenza il multiplo immediatamente successivo. L'investitore è tenuto a comunicare a mezzo PEC, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima, al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti (di seguito anche "Rappresentate Comune") qualsiasi tipo di variazione pena il decadimento della garanzia.

Il Minibond è emesso in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un Prospetto d'Offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Il Minibond, inoltre, non è stato né lo sarà, registrato ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modificazioni e/o integrazioni, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione del Minibond non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita del Minibond in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione del Minibond; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione del Minibond medesimo.

La circolazione dei Minibond avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2009, come successivamente modificato e integrato.

2.3. Data di Emissione e Prezzo di Emissione

Fatto salvo quanto specificato nel successivo Art. 2.4 (Periodo dell'Offerta), i Minibond sono emessi in data 10.12.2021 ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario e cioè al prezzo di € 50.000 (cinquantamila/00).

2.4. Periodo dell'Offerta

Le Obbligazioni costituenti il Minibond potranno essere sottoscritte a partire dal **27.10.2021** e fino al **09.12.2021**, e in caso di mancata sottoscrizione dell'intero prestito entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, a partire dal **13.12.2021** e fino al **28.01.2022** ("Secondo Periodo di Offerta" e, congiuntamente con il Primo Periodo di Offerta, il "Periodo di Offerta"), con regolamento sulla base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento del Minibond sottoscritto nel Secondo Periodo dell'Offerta sarà pari al Prezzo di

Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi della cedola in corso di maturazione a far data dalla data di godimento prevista per il 10.12.2021. Gli Investitori Professionali che sottoscriveranno in prima istanza (di seguito anche "Sottoscrittori Originari") il Minibond dovranno versare il corrispettivo di sottoscrizione dell'Emissione in un'unica soluzione sul conto corrente dedicato dell'Emittente

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento del Massimo Valore Nominale Complessivo, dandone comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 2.21 e comunque secondo la normativa pro tempore applicabile.

Qualora i Minibond non siano integralmente sottoscritti alle ore 17:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

2.5. Decorrenza del Godimento

I Minibond hanno godimento a far data dal **10.12.2021**.

2.6. Durata dei Minibond

I Minibond hanno durata dalla Data di Emissione fino alla Data di Scadenza, ovvero il 30.09.2027 fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi Articoli 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")).

2.7. Interessi

I Minibond sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi Articoli 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")). L'importo di ciascuna cedola per ciascun Periodo di Interesse sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse per il Valore Nominale Unitario Residuo di ciascun titolo alla relativa Data di Pagamento.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento applicabile, che sarà il 31.03.2022.

L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi dei Minibond sono pagati esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari aderenti a Monte Titoli S.p.A..

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza, alla Data di Rimborso Anticipato ovvero alla data di pagamento in cui l'Emittente rimborsa le Obbligazioni, l'Emittente non proceda al rimborso del prestito obbligazionario in conformità con il presente Regolamento dei Minibond, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

Gli Interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interesse secondo il metodo di calcolo "Actual/360". L'Emittente, in relazione ai Minibond, agisce anche in qualità di Agente per il Calcolo.

2.8. Modalità di Rimborso

Fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi articoli 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso

Anticipato (Opzione “Call”), i Minibond saranno rimborsati secondo il Piano di Ammortamento indicato all’Art. 2.1 del presente Regolamento.

Qualora la data del rimborso in linea capitale non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Minibond.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

2.9. Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione “Put”)

Ciascun Portatore ha la facoltà di richiedere il Rimborso Anticipato integrale del Titolo di Debito al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di seguito “Evento Rilevante”).

Costituisce un “Evento Rilevante”:

- **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell’Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all’interno dell’Articolo 2.13 (Impegni dell’Emittente), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni di calendario;
- **Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente:**
 - l’avvio nei confronti dell’Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell’udienza camerale di cui all’articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l’Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;
 - il venir meno della continuità aziendale dell’Emittente;
 - il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile;
 - il deposito da parte dell’Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
 - la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;
 - l’avvio da parte dell’Emittente di negoziati al fine di ottenere accordi di ristrutturazione e/o di ri-scdenziamento dei debiti (con solo riferimento ad accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all’articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali;
- **Liquidazione:** l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente con la quale si approvi:
 - la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’Emittente stesso;
 - la cessazione di tutta l’attività dell’Emittente;
 - la cessazione di una parte sostanziale dell’attività dell’Emittente.

- **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, in quest'ultimo caso il cui valore sia superiore ad € 100.000,00 (centomila/00);
- **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo (come specificato in appresso);
- **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento, ovvero il Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Minibond dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³, escluse le cause non imputabili all'Emittente;
- **Cross default dell'Emittente:** qualsiasi indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso dall'indebitamento assunto a fronte dell'emissione dei Minibond) non venga pagato alla relativa scadenza (tenendo conto di qualsiasi periodo di tolleranza contrattualmente pattuito) ovvero divenga esigibile prima del termine pattuito a causa di un inadempimento dell'Emittente, in entrambi i casi a condizione che (a) detto indebitamento finanziario ecceda la somma di € 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) e (b) l'inadempimento si protragga per oltre 90 (novanta) Giorni Lavorativi;
- **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un *Evento Pregiudizievole Significativo*;
- **Autorizzazioni, Permessi, Licenze:** le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno purché ciò comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- **Certificazione dei Bilanci:** il revisore legale o la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo (ove previsto) non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.
- **Il mancato rispetto dell'impegno dell'Emittente a sottoporre a Revisione Legale i propri bilanci in regime di continuità, per tutto il periodo in cui sono in vita le proprie Emissioni di Minibond.**

L'investitore è tenuto a comunicare a mezzo PEC, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima, al Rappresentate Comune la volontà di richiedere il rimborso anticipato dell'Obbligazione sottoscritta e, qualora sussistessero i presupposti, il Rappresentate Comune ne dà comunicazione formale a ciascun Portatore a mezzo Posta Elettronica Certificata, a SACE e all'Emittente a mezzo lettera raccomandata A.R. alla sede legale o a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: societadolce@pec.it.

Qualora il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Obbligazionista, intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.

L'Emittente provvederà ad effettuare idonea comunicazione al Mercato ed a Monte Titoli, (in tutti i casi) nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 e della normativa pro tempore applicabile, attraverso le modalità descritte all'interno del paragrafo 2.21 (Comunicazioni) del presente Regolamento.

2.10. Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")

È prevista la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente i Minibond. Tale facoltà è esercitabile a titolo oneroso per l'Emittente con metodologia "all or nothing" e cioè l'Emittente, qualora eserciti l'opzione di Rimborso Anticipato secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, è tenuto a rimborsare integralmente tutte le Obbligazioni costituenti l'emissione complessiva, come previsto nel presente Regolamento, al Valore Nominale Residuo.

In caso di esercizio della facoltà, l'Emittente potrà rimborsare i Minibond all'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese intero antecedente la scadenza, a partire dal **31.01.2025** e fino al **31.08.2027**, come meglio evidenziato nella tabella che segue:

IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO	
DATA DEL RIMBORSO	PREZZO DI RIMBORSO ALLA DATA
31.01.2025	103,38
28.02.2025	103,28
31.03.2025	103,17
30.04.2025	103,07
31.05.2025	102,96
30.06.2025	102,85
31.07.2025	102,75
31.08.2025	102,64
30.09.2025	102,53
31.10.2025	102,43
30.11.2025	102,32
31.12.2025	102,22
31.01.2026	102,11
28.02.2026	102,01
31.03.2026	101,90
30.04.2026	101,80
31.05.2026	101,69
30.06.2026	101,59
31.07.2026	101,48
31.08.2026	101,37
30.09.2026	101,27
31.10.2026	101,16
30.11.2026	101,06
31.12.2026	100,95
31.01.2027	100,84
28.02.2027	100,74
31.03.2027	100,64
30.04.2027	100,53
31.05.2027	100,42
30.06.2027	100,32
31.07.2027	100,21
31.08.2027	100,10

Tabella 2 - Rimborso Anticipato

L'Emittente, previa comunicazione a mezzo PEC al Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario, potrà esercitare la facoltà di rimborso anticipato ed il Rappresentante Comune è tenuto a fornire idonea comunicazione formale a ciascun Portatore a mezzo Posta Elettronica Certificata e a SACE con l'obbligo di conservare una conferma da parte di ciascun detentore in esito all'invio. In ogni caso la comunicazione dovrà avvenire almeno dieci (10) Giorni Lavorativi prima della data del Rimborso Anticipato. L'Emittente inoltre è tenuto a fornire idonea comunicazione al mercato mediante avviso sul proprio sito internet, e comunque anche nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana e della normativa pro tempore applicabile.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori in relazione al rimborso anticipato salvo le normali commissioni d'uso applicate dalla Banca di Regolamento per le operazioni di accredito del controvalore al beneficiario

2.11. Mancato rimborso di capitale e/o interessi alle scadenze pattuite

Nell'ipotesi in cui l'Emittente non rispettasse (i) il Piano di Ammortamento in linea capitale e/o (ii) il pagamento degli interessi ad una qualsiasi Data di Pagamento, a partire dalla mezzanotte del giorno coincidente con la Data di Inadempienza, ovvero quello in cui tale scadenza non rispettata in toto o in parte era stata pattuita ai sensi del presente Regolamento, decorre il Periodo di Grazia, durante il quale l'Emittente può adempiere spontaneamente in toto alle obbligazioni derivanti dai Minibond e previste dal Regolamento.

Il Minibond durante il Grace Period risulterà essere fruttifero di Interessi che saranno calcolati sulla base del Tasso di Interesse di cui al presente regolamento, maggiorato del 3% (tre percento)¹ lordo semplice su base annua per interessi moratori dovuti ai Portatori del Minibond.

Decorsi 60 (sessanta) giorni di calendario dalla Data di Inadempienza senza che la Società abbia dato corso alle obbligazioni in capo alla medesima, il Minibond assume lo status di "Default" e qualora ne ricorressero i presupposti è data facoltà al Rappresentante Comune di escutere la garanzia secondo quanto indicato all'art. 2.14 (Garante e Impegni del Garante).

In caso di impossibilità da parte dell'Emittente ad accreditare l'importo relativo al rimborso del Minibond per fatto imputabile all'investitore, l'Emittente provvederà a depositare il controvalore in linea capitale, aumentato degli interessi al tasso pattuito per il periodo spettante, su un deposito infruttifero intestato all'Emittente e vincolato a favore dell'investitore.

2.12. Assemblea dei Portatori e Rappresentante Comune

I legittimi Portatori avranno il diritto di nominare un *Rappresentante Comune* per la tutela dei propri interessi comuni, in pendenza di tale nomina - e la semplice accettazione da parte di ciascun Portatore del presente Regolamento equivale a nomina provvisoria - la funzione di Rappresentante Comune sarà esercitata da Frigiolini & Partners Merchant.

Il Rappresentante Comune, in possesso dei requisiti indicati dagli articoli 2417 e 2414-bis, comma 3, del codice civile riceverà il conferimento dei necessari poteri di rappresentanza dei legittimi portatori ai fini dell'adesione in nome e per conto di questi ultimi alle condizioni generali del Regolamento SACE (di seguito anche "Condizioni Generali") senza la necessità di ulteriori atti e/o formalità.

¹ Purché tale soglia non determini il superamento della c.d. "soglia di usura" (il "Tasso Soglia"), nel qual caso si applicherà un tasso di interesse di mora che aumentato del tasso di interesse ordinariamente previsto dal Minibond, sia inferiore al tasso soglia di 5 (cinque) basis point.

Il Rappresentante Comune non è tenuto a verificare il rispetto degli impegni di cui all'Art. 2.13 ma qualora SACE o il Rappresentante Comune siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente degli impegni relativi all'utilizzo dei proventi, distribuzione dividendi, livelli occupazionali e mantenimento in Italia della parte sostanziale della produzione e delle dichiarazioni contenute nella Richiesta di Organizzazione di Emissione Obbligazionaria, in aggiunta agli usuali rimedi previsti dal Regolamento, il Rappresentante Comune procederà a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo del corrispettivo annuale dovuto a SACE (di seguito anche "Corrispettivo Annuale") adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Emissione, richiedendone il pagamento all'Emittente per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del Corrispettivo Annuale relativo alla successiva annualità. Inoltre, il Rappresentante Comune si impegna a:

- non consentire modifiche alle condizioni o termini delle Obbligazioni;
- non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE;
- non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione dell'Emissione, adottando, ove ragionevolmente e legalmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti della Società per finanziamenti non garantiti da SACE;
- inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un report contenente le informazioni di cui al Modello di Rapporto Trimestrale.
- effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla Percentuale Garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fidejussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dalla Società in relazione all'Emissione;
- informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l'Impresa nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
- consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno;
- qualora la classe di rating attribuita da una ECAI alla Società e vigente alla data della Richiesta di Garanzia SACE risultasse inferiore a BBB- o equivalente, informare prontamente SACE qualora sia venuto a conoscenza della violazione dell'impegno dei Portatori a mantenere una quota complessivamente pari almeno al 15% dell'Importo dell'Emissione per l'intera durata della stessa.

Il corrispettivo spettante al Rappresentante Comune per le attività connesse con l'eventuale escussione della Garanzia Pubblica non potrà superare 1% (unoperceto) del Valore Nominale sottoscritto ed Emesso al termine del Periodo di Offerta corrispondente alla quota massima coperta dalla Garanzia Italia per oneri accessori e spese connessi.

2.13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata dei Minibond, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento, l'Emittente si impegna a:

- I. non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni della Società e ogni altra impresa con sede in Italia appartenente al medesimo Gruppo, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima nel corso dei 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Organizzazione di Emissione (di seguito anche "Richiesta"); successivamente a tale limite non distribuire riserve disponibili né utili pregressi in misura non superiore al 50% degli stessi;
- II. utilizzare i proventi dell'Emissione esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel presente Regolamento ovvero per investimenti e sostegno del circolante in via esclusiva per attività imprenditoriali localizzate in Italia con l'impegno da parte della Società Emittente a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- III. a corrispondere il Corrispettivo Annuale secondo quanto indicato all'Articolo 4 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali di SACE e in caso di ritardo rispetto ai termini previsti i corrispettivi dovuti matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%;
- IV. mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- V. mantenere la propria sede legale in Italia per tutta la durata dell'Emissione;
- VI. gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata dell'Emissione;
- VII. non acquisire il controllo di società residenti in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- VIII. identificare un conto corrente dedicato della Società, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi all'Emissione, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dall'avvenuto rilascio della Garanzia SACE, dandone comunicazione a SACE entro lo stesso termine e senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti della Società ivi inclusa l'eccezione di compensazione di eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo, se non *pro quota e pari passu* con l'Emissione garantita da SACE. L'utilizzo del conto corrente dedicato è condizionato (i) all'indicazione nella richiesta di utilizzo del codice unico identificativo dell'Emissione e della Garanzia SACE e della locuzione: "*sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020*", nonché (ii) il all'utilizzo del conto corrente dedicato solo tramite bonifico bancario (o mezzi elettronici di pagamento equivalenti);
- IX. nei confronti dei Sottoscrittori Originari e successivamente dai Portatori del Minibond a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota dell'Emissione non garantita da SACE;
- X. a consentire a SACE di accedere presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire la documentazione relativa all'Emissione in proprio possesso che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, oltre all'originale della Richiesta di Organizzazione di Emissione (ovvero di copia della stessa ove sottoscritta digitalmente) da fornire su richiesta di SACE;
- XI. rendere le dichiarazioni nei punti, richiamati di seguito, della Richiesta di Organizzazione di Emissione:
 - (i) la Società, con sede legale in Italia, è un'impresa, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La Società dichiara altresì
 - che il fatturato annuo in Italia relativo all'esercizio 2019 è pari a € 98.438.233 su base individuale e € 99.615.827 su base consolidata;
 - che il numero di dipendenti in Italia è pari a pari a 3.327 su base individuale e 3.334 su base consolidata;
 - che i costi del personale sostenuti in Italia dalla Società sono pari a € 69.005.893 su base individuale e € 69.266.192 su base consolidata;
 - (ii) qualora l'Emissione, i cui proventi sono destinati a quanto descritto nel punto II) che precede, sia destinata altresì - in misura non superiore al 20% dell'importo dell'Emissione, al pagamento delle

rate di finanziamenti e/o all'adempimento delle obbligazioni di pagamento a titolo di rimborso totale o parziale di un'emissione obbligazionaria, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, si attesta l'impossibilità oggettiva dell'Impresa Beneficiaria al rimborso delle suddette rate, la Società si impegna a fornire a SACE, per il tramite del Rappresentante Comune, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

- (iii) la sede in Italia, la propria attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19" o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- (v) la Società e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3 esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale articolo, ed inoltre dichiara di non aver ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");
- (vi) la Società non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (vii) la Società è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (viii) la Società riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione dell'Emissione;
- (ix) del Regolamento dell'Emissione dei Titoli di Debito, l'Emittente dovrebbe inoltre dichiarare di non aver utilizzato la capacità del Fondo di Garanzia. Tuttavia l'Emittente non risulta essere legittimato, ai sensi delle vigenti modalità operative, all'accesso al Fondo medesimo in quanto eccede i requisiti dimensionali tali da poter permettere alla Società di richiedere – ed aver richiesto in passato – una copertura per le operazioni di tempo in tempo disposte;
- (xii) l'importo dell'Emissione non è superiore al 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (xiii) la Società nel calcolo dell'importo dell'Emissione ha rispettato i seguenti criteri:
 - qualora la Società sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - qualora la Società sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;
- (xv) la Società ovvero qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della

medesima ha già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni alla data della presentazione della Richiesta di Organizzazione dell'Emissione Obbligazionaria si impegna nei 12 (dodici) mesi successivi a tale data a (a) non approvare o non effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni e (b) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo a cui la Società appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni;

(xvi) a decorrere dal 7 giugno 2020, la Società ha gestito i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata dell'Emissione;

(xvii) la Società non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

(xviii) la Società non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;

(xix) la Società è consapevole che il corrispettivo di sottoscrizione dell'Emissione sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020";

(xx) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

XII. la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni di cui ai punti da i) a ix) della Richiesta di Organizzazione di Emissione da parte della Società potrà avere conseguenze penali e amministrative;

XIII. l'Emittente (e, per quanto a propria conoscenza, ciascun componente del Gruppo), gli amministratori, direttori generali o altri dipendenti della Società in posizione apicale che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, non sono destinatari di qualsiasi Sanzione e mantengono una condotta conforme a qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di lotta alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione applicabile e la Società ha adottato e mantiene delle politiche e procedure che abbiano quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme;

XIV. né l'Emittente (o, per quanto a propria conoscenza, alcun componente del Gruppo), né gli amministratori, direttori generali o altri dipendenti della Società in posizione apicale che possano indirizzare o controllare l'operatività di tali soggetti, sono individui o enti (ciascuno, un "Soggetto") che sono, o sono controllati da o che agiscono, direttamente o indirettamente, per conto di, Soggetti che sono localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale governo, nazione o territorio (una "Nazione Sanzionata"), fermo restando che la dichiarazione di cui al presente articolo troverà applicazione nella misura in cui non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n.1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali

- derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio;
- XV. non utilizzare, direttamente o indirettamente, i proventi dell'Emissione, e non finanziare, o altrimenti rendere disponibili tali proventi a qualsiasi società del Gruppo, a qualsiasi socio in joint venture o qualsiasi altro Soggetto (i) al fine di finanziare qualsiasi attività di, od operazione con, qualsiasi Soggetto, od in qualsiasi stato o territorio, che sia destinatario di qualsiasi Sanzione od una Nazione Sanzionata, o (ii) in qualsiasi altro modo che abbia quale conseguenza la violazione di Sanzioni da parte di qualsiasi Soggetto, fermo restando che l'obbligo di cui al presente articolo sarà applicabile nella misura in cui il rispetto di detto obbligo non determini una violazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1100 del 6 giugno 2018, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e/o di qualsiasi altra legge o regolamento applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio;
- XVI. a mantenere in essere (e a fare sì che ciascuna società del Gruppo mantenga in essere) procedure che siano ragionevolmente concepite per promuovere e conseguire il rispetto delle normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio e alla corruzione;
- XVII. Alla data di presentazione della Richiesta l'Emittente dichiara che alla data del 29 febbraio 2020 l'Impresa Beneficiaria non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione Europea;
- XXVIII. fornire a SACE la certificazione antimafia, con l'impegno di comunicare a SACE qualsiasi successiva variazione, e qualora la stessa generi a seguito delle verifiche un esito negativo, il Rappresentante Comune procederà attuare i rimedi di tempo in tempo resi necessari (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza della Società dal beneficio del termine) e ad informare l'Emittente delle conseguenze penali e amministrative derivanti;
- XIX. pagare gli interessi dovuti alle Date di Pagamento e rimborsare le quote di capitale secondo il Piano di Ammortamento;
- XX. comunicare prontamente ai Portatori/al Rappresentante Comune qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente;
- XXI. non modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente;
- XXII. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura ("Operazioni Vietate");
- XXIII. non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- XXIV. non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge/i) le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, (ii) l'ipotesi di riduzione del capitale sociale per effetto della liquidazione del socio uscente, trattandosi di società cooperativa a capitale variabile;
- XXV. nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- XXVI. non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

- XXVII. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente;
- XXVIII. sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il bilancio di esercizio consolidato relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Minibond;
- XXIX. comunicare prontamente ai Portatori dei Minibond/al Rappresentante Comune il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- XXX. comunicare prontamente ai Portatori /al Rappresentante Comune l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00);
- XXXI. non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Minibond dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione, salvo il Rimborso Anticipato;
- XXXII. osservare tutte le indicazioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale i Minibond verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di disposizione sanzionatoria, nonché l'esclusione dei Minibond stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;
- XXXIII. rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Minibond;
- XXXIV. comunicare prontamente e senza indugio (i) ai Portatori dei Minibond/al Rappresentante Comune, a Monte Titoli e alla Banca di Regolamento, l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Minibond dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ su disposizione di Borsa Italiana e/o (ii) ai Portatori dei Minibond/al Rappresentante Comune, a Borsa Italiana, a Monte Titoli e alla Banca di Regolamento il mancato pagamento (o anche solo l'impossibilità a far fronte al pagamento) delle Obbligazioni, in linea capitale come previsto dal Piano di Ammortamento e/o in linea interessi, alle Date di Pagamento;
- XXXV. fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Minibond mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- XXXVI. a non sottoscrivere né consentire la sottoscrizione dei Minibond di cui al presente regolamento, ai Soci diretti e/o indiretti dell'Emittente.

2.14. Garante e Impegni del Garante

La presente Emissione può essere assistita per tutta la sua durata da una Garanzia Pubblica prestata da SACE S.p.A. (di seguito anche "Garanzia"). La Garanzia prestata dal Garante Pubblico è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità con quanto previsto dal Decreto Legge n.23/2020 e dalla Legge n. 40/2020 avente ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute in linea capitale ed interessi.

In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto, relativo all'Emissione di cui al presente Regolamento, a titolo di capitale, ed eventuali oneri, e decorso il Periodo di Grazia, sarà facoltà del Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Portatore, richiedere il pagamento a SACE

dell'importo dovuto ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all'Allegato 5 (Richiesta di Escussione) (la "Richiesta di Escussione") delle Condizioni Generali di SACE, corredata dei relativi allegati e riportante:

- l'indicazione delle somme non corrisposte e la rispettiva data di inadempimento;
- copia conforme all'originale dei certificati rappresentativi dei Titoli o equivalenti evidenze documentali;
- copia di almeno un sollecito di pagamento (diffida ad adempiere) inviato all'Emittente;
- indicazione delle iniziative eventualmente avviate per preservare e recuperare il credito;
- documentazione indicata nella Richiesta di Escussione volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso la Società;
- evidenza dei poteri di rappresentanza del Rappresentante Comune in conformità all'Articolo 9.1(ii)(III) (Impegni) delle Condizioni Generali di SACE.

La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dalla Società alle Date di Pagamento secondo quanto previsto dal Piano di Ammortamento e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i..

A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione della Società - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Rappresentante Comune e/o, a seconda del caso, dell'Arranger - le somme dovute ai sensi della Garanzia entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dei Titoli.

Qualora il Rappresentante Comune intenda esercitare, in nome e per conto di ciascun Portatore, il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Regolamento il pagamento ai sensi della Garanzia Pubblica resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.

La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Rappresentante Comune mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sacegaranziaitalia@pec.it ed i pagamenti saranno corrisposti al Rappresentante Comune mediante accredito sul conto corrente indicato dal Rappresentante Comune nella Richiesta di Escussione.

Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti di ciascun Portatore derivanti dai Titoli di Debito, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti della Società e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Emittente. Inoltre, il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Portatore:

- (a) surrogherà SACE in tutti i diritti, garanzie reali o personali di ciascun Portatore nei confronti della Società e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data;
- (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile di tutti i diritti di ciascun Portatore (anche mediante il trasferimento dei Titoli di Debito a SACE, su richiesta di quest'ultima), inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi dei Titoli di Debito e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti della Società e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica alla Società ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE al Rappresentante Comune e, su richiesta di SACE, il Rappresentante Comune, in nome e per conto di ciascun Portatore, sottoscriverà i documenti necessari e/o potrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

L'Emittente presta il proprio consenso ai Portatori che possano cedere, in tutto o in parte, i Titoli e i diritti, crediti e relativi accessori dagli stessi derivanti a beneficio di SACE (o di un soggetto da essa designato) o da SACE a beneficio di un terzo (ciascuna, una "Cessione SACE").

Le Parti convengono che una Cessione SACE (i) non sarà subordinata ad alcuna condizione o altra procedura o formalità prevista dal Regolamento che non sia richiesta per legge o ai sensi di una qualsiasi fonte normativa secondaria applicabile, (ii) sarà esente dall'applicazione della commissione o altro onere di trasferimento e (iii) potrà essere compiuta mediante qualsiasi accordo o altra pattuizione che dovesse essere concordata tra cedente e cessionario, purché – in ogni caso – tale Cessione SACE sia documentata per iscritto e sia tempestivamente comunicata anche al Rappresentante Comune. Nonostante ogni altra disposizione del presente Regolamento e/o del Documento di Ammissione, l'Emittente riconosce ed accetta che ogni e qualsivoglia pagamento dovuto a qualsiasi titolo dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Regolamento di Emissione (e dell'ulteriore documentazione finanziaria ad essa correlata) a beneficio di:

- (a) SACE, nell'ipotesi in cui operi la surroga della stessa nei diritti dei Portatori e/o
- (b) ogni cessionario che sia divenuto tale per effetto di una Cessione SACE

dovrà essere effettuato senza detrazioni o ritenute a titolo o in acconto di imposte, a meno che le stesse non siano obbligatorie per legge, nel qual caso i pagamenti dovuti dovranno essere aumentati in misura tale da assicurare che al ricevente venga corrisposto un importo pari a quello che avrebbe ricevuto in assenza del suddetto obbligo di ritenuta o detrazione.

La Società si obbliga a rimborsare costi, spese e oneri fiscali che dovessero essere (ragionevolmente) sostenuti da SACE nell'eventualità in cui operi la surroga di SACE (totale o parziale) nei diritti dei Portatori o nel caso in cui SACE e/o il Ministero delle Finanze siano parte di una Cessione SACE.

2.15. Pagamento

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso dei Minibond saranno effettuati per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

2.16. Status dei Minibond

I Minibond sono obbligazioni dell'Emittente, non Subordinate e non Convertibili che attribuiscono al legittimo possessore il diritto al riconoscimento di un interesse, alle date di Pagamento, e alla restituzione del capitale come previsto nel Piano di Ammortamento. I Minibond sono regolati dalla Legge Italiana, in particolare dal Codice Civile.

Con riferimento al Minibond di cui al presente Regolamento, l'Emittente assume l'impegno e promette di pagare incondizionatamente nei tempi, nel luogo, e con le modalità di cui al presente Regolamento, il Valore Nominale Residuo, secondo quanto previsto dal Piano di Ammortamento, ai legittimi possessori aumentato degli interessi pattuiti alla Data di Pagamento.

2.17. Termini di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Minibond si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.

2.18. Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni

In data 14.10.2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato, con atto autenticato dal Notaio Roberto Moscatiello (Repertorio n. 4929 Raccolta n. 3249) e depositato al Registro delle Imprese in data 25.10.2021, l'emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare massimo pari ad € 5.000.000 (cinquemilioni), con scadenza non superiore a 72 (settantadue) mesi dalla data di Emissione a un tasso massimo pari a 4,5% (quattrovirgolacinque per cento). Al termine del Periodo di Offerta è stato dato ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di compiere ogni azione ritenuta necessaria al fine di poter eventualmente ammettere i Minibond alle negoziazioni, sul segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT denominato ExtraMOT PRO3, sistema multilaterale di negoziazione, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..

2.19. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Minibond, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Minibond o che siano a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori, secondo le modalità previste all'Articolo 2.21 (Comunicazioni) che segue.

2.20. Regime Fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale dei Minibond ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli investitori. Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Minibond. Il regime fiscale qui di seguito riportato si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla data del presente Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla

materia. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Minibond.

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del Decreto 239 gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente in relazione ai Minibond non sono soggetti alla ritenuta del 26% prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, salvo il caso di applicazione a titolo definitivo, a carico dei soggetti di persona fisica, classificati come "Investitori Professionali a richiesta".

L'Emittente non è tenuto a fornire informazioni né agli investitori né ai terzi, riguardanti l'eventuale modificazione della fiscalità applicabile ai Minibond rispetto alle informazioni fornite sul Documento di Ammissione.

2.21. Comunicazioni

Ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Minibond saranno considerate come valide se effettuate tramite Posta Elettronica Certificata e comunque sempre nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT e della normativa pro tempore applicabile. Le stesse comunicazioni dovranno essere fornite, senza indugio anche a Monte Titoli: tale comunicazione non sostituisce le precedenti che risultano essere comunque obbligatorie al fine di garantire la trasparenza informativa al Mercato.

Il possesso dei Minibond comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

2.22. Legge Applicabile e Foro Competente

I Minibond sono regolati dalla legge italiana, e sono soggetti alla esclusiva giurisdizione italiana. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge. Per qualsiasi controversia relativa ai Minibond, ovvero al Regolamento dei Minibond, che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Minibond, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha la propria Sede Sociale l'Emittente.

Il Documento di Ammissione è redatto in lingua italiana, tuttavia possono essere presenti locuzioni di uso corrente in campo finanziario, in lingua inglese.

2.23. Condizioni riepilogative dell'Offerta

DENOMINAZIONE DELLO STRUMENTO	Minibond Long Term 30.09.2027 - Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. T.F. 4,5 T. - Secured 90% Garanzia Italia Amortizing - Callable
CODICE ISIN	IT0005473431
VALUTA	Euro (€)
SETTLEMENT AGENT	Frigiolini & Partners Merchant
AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI	Intesa Sanpaolo S.p.A.
VALORE NOMINALE	€ 5.000.000 (cinquemilioni/00)
VALORE NOMINALE UNITARIO	€ 50.000 (cinquantamila)
NUMERO MASSIMO OBBLIGAZIONI	100 (cento)
PRIMO PERIODO DI OFFERTA	Dal 27.10.2021 al 09.12.2021;
DATA DI EMISSIONE	10.12.2021
PREZZO DI EMISSIONE PRIMO PERIODO DI OFFERTA	100% del Valore Nominale Unitario
DATA DI GODIMENTO	10.12.2021
SECONDO PERIODO DI OFFERTA	Dal 13.12.2021 al 28.01.2022
PREZZO DI EMISSIONE SECONDO PERIODO DI OFFERTA	100% (€ 50.000) + dietimi di interesse maturati dalla Data di Godimento alla relativa Data di Regolamento
DURATA	2.120 (duemilacentoventi/00) giorni dalla Data di Emissione
DATA DI SCADENZA	30.09.2027
PREZZO DI RIMBORSO ALLA NATURALE SCADENZA	100% del Valore Nominale Unitario Residuo
TASSO DI INTERESSE	4,5% (quattrovirgolinacinque per cento) fisso lordo semplice su base annua rapportato a periodo e corrisposto alle Date di Pagamento
DATA DI PAGAMENTO	Il pagamento degli interessi avverrà il 31.03, il 30.06, il 30.09 e il 31.12 di ogni anno sino alla Data di Scadenza, a partire dal 31.03.2022. Nel caso in cui tale data cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori.
AMMORTAMENTO CAPITALE	Il Rimborso del Capitale agli investitori avverrà su base trimestrale con due anni di preammortamento sulla base del Piano di Ammortamento indicato dall'art 2.1 del presente Regolamento.
BASE DI CALCOLO	"Act/360"
GARANZIA	Applicabile Garanzia SACE S.p.A. (di seguito anche "Garanzia") a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità con quanto previsto dal Decreto Legge n.23/2020 e dalla Legge n. 40/2020 avente ad oggetto il rischio di mancato pagamento delle somme dovute in linea capitale ed interessi.
OPZIONE CALL	L'Emittente potrà rimborsare i Minibond in toto ma non in parte all'ultimo giorno di ogni mese solare a partire dal 31.01.2025 e fino al 31.08.2027
OPZIONE PUT	Come indicato dall'Art. 2.9 del Regolamento che precede.

3. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITA'

3.1. Domanda di Ammissione alle Negoziations

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Minibond sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Minibond sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

3.2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, il ["Minibond Long Term 30.09.2027 - Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. T.F. 4,5% T. - Secured 90% Garanzia Italia Amortizing - Callable"](#) non è quotato in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione del ["Minibond Long Term 30.09.2027 - Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop. T.F. 4,5% T. - Secured 90% Garanzia Italia Amortizing - Callable"](#) presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

3.3. Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali Specialist sul mercato secondario.